



Policy dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo sull'accesso aperto alla letteratura scientifica (Open Access)

(Approvata con delibera n. 144/2015 del Senato Accademico del 14/07/2015 e con Delibera n. 212/2015 del CdA del 14/07/2015 ed emanata con Decreto Rettorale n. 343/2015 del 4 agosto 2015)

Definizioni

- Per "Università" o "Ateneo" si intende l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.
- Per "Autore" s'intende un membro dell'Università a qualsiasi titolo ad essa affiliato, quale, ad esempio, un professore o un ricercatore, un docente a contratto, un assegnista, un dottorando, che sia autore o coautore anche insieme a uno o più soggetti esterni all'Università di un'opera dell'ingegno che costituisce Contributo della ricerca scientifica.
- Per "Commissione dell'Ateneo per l'accesso aperto ai Contributi della ricerca scientifica" o "Commissione" s'intende la commissione istituita dalla presente policy.
- Per "Gruppo di lavoro" s'intende il gruppo incaricato dell'attuazione della presente policy, nominato con opportuno Decreto Rettorale.
- Per "Archivio istituzionale dei prodotti della ricerca scientifica" o "Archivio" s'intende l'archivio istituzionale dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (ORA – Open Research Archive, basato sul sistema IRIS sviluppato dal Cineca) destinato a ricevere:
 - i metadati bibliografici descrittivi del Contributo;
 - l'autoarchiviazione del Contributo in versione accettata o pubblicata dall'editore nel migliore formato possibile;
 - l'informazione sul contratto editoriale relativo al Contributo.

L'accesso all'Archivio e ai suoi contenuti verrà definito, nel rispetto delle regole del copyright, in funzione dei possibili utilizzi:

- o accesso ai soli metadati bibliografici;
- o accesso riservato all'Amministrazione per operazioni di Text and Data mining;
- o accesso riservato agli Organi per procedure valutative a livello locale e nazionale;
- o accesso aperto.

- Per "Autoarchiviazione" s'intende, ai fini della presente policy, il deposito da parte di un autore dell'Ateneo di un Contributo della ricerca scientifica nell'Archivio istituzionale ORA.
- Per "Accesso aperto" s'intende la pubblicazione di un Contributo della ricerca scientifica accompagnata dalla concessione gratuita, irrevocabile ed universale a tutti gli utilizzatori del diritto d'accesso, in conformità alle disposizioni di legge e dei contratti sottoscritti tra autore ed editore.
- Per "Contributo della ricerca scientifica" o "Contributo" s'intende qualsiasi testo comprensivo dei dati quali immagini, video, tabelle, disegni, e formule, accettato o pubblicato su riviste o collane a valenza scientifica, che è stato soggetto a revisione o valutazione da esperti riconosciuti del settore. La definizione di Contributo comprende, a titolo esemplificativo, articoli di riviste scientifiche, atti di convegno, monografie e capitoli di libri, tesi di dottorato, cataloghi di mostre, edizioni di scavi, edizioni critiche o curatele di libri contenenti i risultati di progetti scientifici, testi brevettuali, carte geologiche e geografiche
- Per "Metadati" s'intendono i metadati di base (descrittivi e bibliografici) di un Contributo e i metadati legati al contesto di appartenenza dell'autore/i (ad es. informazioni amministrativo-gestionali relative ad afferenza dipartimentale, SSD, etc.).
- Per "Versione digitale editoriale" s'intende la versione digitale del Contributo della letteratura scientifica editata e pubblicata dall'editore di pubblicazioni a carattere scientifico.



- Per “Versione digitale referata” s’intende la versione digitale definitiva accettata dall’editore di pubblicazioni a carattere scientifico che integra i risultati del processo di referaggio e non presenta loghi o marchi del medesimo editore (layout editoriale).
- Per “Pubblicazione ad accesso aperto” s’intende un Contributo della letteratura scientifica pubblicato già in origine ad Accesso aperto, in ‘via aurea’ (gold road), in una rivista o altra sede editoriale a carattere scientifico, quale una collana di libri.

Data Policy

L’Università, a seguito della propria adesione alla Road Map 2014/2018 per l’accesso aperto alla letteratura di ricerca e secondo quanto stabilito dal D.R. n. 131 del 27 febbraio 2013, art. 1, attraverso il proprio Servizio Sistema Bibliotecario di Ateneo «fa propri i principi dell’accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica [...] promuove e incentiva il deposito istituzionale e la libera disseminazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo, nel rispetto delle leggi concernenti la proprietà intellettuale e la riservatezza e protezione dei dati personali».

Il principio dell’accesso aperto risponde agli alti valori costituzionali di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica, nonché di tutela della libertà accademica. In particolare, esso mira a

- potenziare la disseminazione su scala internazionale della ricerca scientifica,
- rendere accessibili i prodotti della ricerca a soggetti privi di accesso ai sistemi di distribuzione a pagamento,
- comprimere il tasso di duplicazione degli studi scientifici,
- rafforzare la ricerca interdisciplinare, il trasferimento della conoscenza alle imprese e la trasparenza verso la cittadinanza,
- rendere più efficiente l’uso di contributi scientifici a fini didattici,
- garantire la conservazione nel tempo della produzione scientifica.

L’Università contrasta il plagio e si riserva di verificare con i mezzi più opportuni l’originalità delle opere inserite nell’Archivio.

Le disposizioni sull’Open Access prevedono due livelli:

- la ‘via verde’ (o ‘green road’), ovvero l’autoarchiviazione dei metadati di un contributo scientifico, accompagnata dal testo completo e dalla concessione gratuita, irrevocabile ed universale a tutti gli utilizzatori del diritto d’accesso;
- la ‘via aurea’, ovvero la pubblicazione di contributi scientifici in sedi editoriali ad accesso aperto.

L’Università si impegna nell’attuazione della ‘via verde’, allo scopo di disseminare i contributi scientifici dei propri ricercatori, rendendoli accessibili al di fuori dei circuiti editoriali commerciali, compatibilmente con il rispetto delle norme sui diritti di autore, consentendo altresì al proprio archivio istituzionale di entrare in rete con gli archivi istituzionali di tutte le altre università predisposti all’Accesso aperto. Simultaneamente all’autoarchiviazione, darà avvio a una politica di promozione e sviluppo delle pubblicazioni ad accesso aperto, ovvero alla ‘via aurea’.

La presente policy applica la Raccomandazione della Commissione UE del 17 luglio 2012 sull’accesso all’informazione scientifica e sulla sua conservazione (2012/417/UE) in GUCE L 194/39 del 21 luglio 2012 nella quale, tra l’altro, la Commissione UE chiede, per il tramite degli Stati membri, alle istituzioni



accademiche di definire e attuare politiche per la diffusione delle pubblicazioni scientifiche e l'accesso aperto alle stesse nonché politiche per la conservazione a lungo termine delle pubblicazioni scientifiche; La presente policy dà altresì attuazione all'art. 4, commi 2, 3 e 4, della Legge 7 ottobre 2013, n. 112¹ in GU n. 236 dell'8 ottobre 2013 che ha convertito con modificazioni il Decreto legge 8 agosto 2013, n. 91 "Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo", che disciplina l'accesso aperto agli articoli scientifici.

Commissione di Ateneo

Con opportuna delibera del Senato Accademico è istituita la Commissione di Ateneo per l'accesso aperto ai Contributi della ricerca scientifica.

La Commissione è composta dal Rettore o da un suo delegato, da almeno tre professori o ricercatori di ruolo che rappresentino le tre aree scientifico-culturali dell'Ateneo come definite dal RGA, da almeno tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo con esperienza nel campo dell'accesso aperto.

La Commissione:

- propone le politiche per l'attuazione del principio dell'accesso aperto, rivede e aggiorna la presente policy, supporta il Gruppo di lavoro, appositamente costituito, nella attuazione delle politiche che in merito sono approvate dagli Organi di Governo dell'Ateneo, in particolare dal Senato Accademico cui la Commissione risponde del proprio operato;
- avvia e sviluppa rapporti con le istituzioni esterne all'Università che promuovono l'accesso aperto;
- organizza iniziative formative e di sensibilizzazione sull'accesso aperto;
- elabora proposte per l'integrazione delle politiche di accesso aperto all'interno dei vari sistemi di valutazione dell'Ateneo.

La Commissione dirime eventuali controversie sull'interpretazione della presente policy. Le decisioni della Commissione in tale campo sono insindacabili.

Gestione dell'archivio

La gestione dell'archivio è demandata all'Amministrazione Centrale che metterà a disposizione risorse adeguate e qualificate costituendo un gruppo di lavoro ad hoc che si dovrà coordinare con la Commissione del Senato Accademico per quanto riguarda le tematiche legate all'Open Access.

Archivio istituzionale dei contributi della ricerca scientifica

ORA (Open Research Archive) è l'Archivio istituzionale dei Contributi della ricerca scientifica dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.

L'Archivio è dotato di funzionalità avanzate per la registrazione, la certificazione, la diffusione e la conservazione nel tempo dei Contributi.

L'Archivio è interoperabile con le banche dati del MIUR.

¹ Art. 4, comma 2: «Le pubblicazioni che documentano i risultati di ricerche finanziate per una quota pari o superiore al cinquanta per cento con fondi pubblici, indipendentemente dal formato della prima pubblicazione e dalle modalità della sua distribuzione o messa a disposizione del pubblico, devono essere depositate, non oltre sei mesi dalla pubblicazione, in archivi elettronici istituzionali o di settore, predisposti in modo tale da garantire l'accesso aperto, libero e gratuito, dal luogo e nel momento scelti individualmente, l'interoperabilità all'interno e all'esterno dell'Unione Europea e la conservazione a lungo termine in formato elettronico. I soggetti preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti adottano le misure necessarie per l'attuazione dell'accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici».



L'Archivio risponde alle linee guida del Gruppo Open Access della Commissione Biblioteche della CRUI per la creazione e la gestione dei metadati del 22 febbraio 2012.

L'Archivio risponde alle migliori pratiche e agli standard tecnici internazionali per la conservazione nel tempo dei Contributi.

Deposito nell'Archivio istituzionale

Nel momento in cui l'Autore ha notizia della pubblicazione del proprio Contributo da parte di una rivista o altra sede editoriale, o della sua accettazione da parte dell'editore, è tenuto ad avviare la procedura di deposito presso l'Archivio istituzionale e procede direttamente, o mediante l'ausilio del Gruppo di lavoro, al deposito nell'Archivio istituzionale della versione digitale editoriale o, qualora questa non sia disponibile, della versione digitale finale referata del contributo completa di tutti i metadati di base e legati al contesto di appartenenza.

L'Autore è comunque tenuto a prendere conoscenza di quali diritti ha ceduto all'editore, prima di procedere al deposito del Contributo.

Fino a quando non verrà verificato a cura del Gruppo di lavoro lo stato dei diritti di accesso il Contributo resta in regime di accesso chiuso e risulteranno visibili all'esterno i soli metadati del medesimo.

A tale riguardo si precisa che, in regime di "accesso chiuso", il Contributo è accessibile per esteso solo ai soggetti debitamente autorizzati dall'Università, mediante accesso informatico all'Archivio tramite credenziali di Ateneo.

I soggetti autorizzati sono:

o l'Autore o Coautore del Contributo;

o il personale dell'Amministrazione abilitato a svolgere funzioni di "amministratore di sistema" dell'Archivio istituzionale, ai soli fini operativi di gestione e trattamento statistico dei dati e contributi;

o la Commissione di Ateneo preposta all'attuazione della presente policy;

o gli Organi preposti alla valutazione dei risultati della ricerca.

L'Ateneo farà quanto possibile per rendere ad accesso aperto tutti i Contributi depositati nell'Archivio, sulla base di quanto è previsto dalla normativa sul Diritto d'Autore e dai contratti stipulati con gli editori.

Qualora la versione digitale editoriale non possa essere resa pubblica, l'Autore, se lo ritiene, deposita nell'Archivio istituzionale la "versione digitale referata" del Contributo accompagnata da una dichiarazione (metadato) di congruenza nei contenuti dello stesso con la versione editoriale.

Pubblicazione sull'archivio istituzionale

Nel momento del deposito di un Contributo nell'Archivio istituzionale, il Gruppo di lavoro avvia la procedura di gestione dei diritti d'autore in base alla disciplina contrattuale e alla modalità con cui il Contributo è stato pubblicato dall'editore:

1. Il Gruppo di lavoro, sulla base della documentazione fornita dall'Autore, verifica lo stato del diritto d'autore sul medesimo Contributo ed eventuali incompatibilità tra la pubblicazione e altri diritti, quali quelli di percezione di royalties sulla commercializzazione dello stesso Contributo, di riservatezza e protezione dei dati personali, di sicurezza o salute pubblica, di sicurezza nazionale che escludano in tutto o in parte la pubblicazione ad accesso aperto o altre procedure, quali quelle di deposito di domande di brevetto.

Durante lo svolgimento di questa procedura, l'Autore è tenuto a fornire, su eventuale richiesta, informazioni supplementari.



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

Il Gruppo di lavoro determina il periodo di embargo in accordo con la normativa vigente e con quanto previsto dalle licenze e dai contratti stipulati con gli editori, scaduto il quale è possibile pubblicare il Contributo.

2. Nel caso in cui l'Autore disponga dei diritti per l'Accesso gratuito, è tenuto a concedere all'Università la licenza non esclusiva, gratuita, irrevocabile e universale a pubblicare ad Accesso gratuito il proprio Contributo sull'Archivio istituzionale, secondo i modelli di licenza predisposti dal Gruppo di lavoro e approvati dalla Commissione.

L'Università, a seguito della concessione della licenza, pubblica immediatamente ad Accesso aperto il Contributo licenziato.

Nel caso in cui l'Università sia titolare del diritto d'autore sul Contributo provvede immediatamente, nel momento dell'accettazione o pubblicazione del Contributo da parte dell'editore, alla pubblicazione ad Accesso aperto sull'Archivio istituzionale, fatti salvi i casi di incompatibilità con altri diritti e procedure.

Eccezioni: dalla disciplina della pubblicazione sono esclusi, salvo diversa determinazione dell'Autore, i testi destinati a essere commercializzati con pagamento di royalties all'Autore, quali manuali, opere trattatistiche e divulgative.

Tesi di dottorato

La disciplina prevista dalla presente policy per il deposito e la pubblicazione dei Contributi si applica anche alle tesi di dottorato, in attuazione delle Linee guida per il deposito delle tesi di dottorato negli archivi aperti emanate dalla CRUI il 23 novembre 2007.

In ogni caso il deposito della tesi di dottorato nell'Archivio istituzionale è un requisito necessario per l'ammissione all'esame finale, sostituisce la consegna della tesi in formato cartaceo e assolve l'obbligo di deposito legale presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze. Le tesi di dottorato sono pubblicate in Accesso aperto alla chiusura della carriera o al massimo entro trentasei mesi dalla discussione, previa autorizzazione del Collegio dei docenti.

Gestione dei diritti d'autore

L'Università, tramite il Gruppo di lavoro, fornisce ausilio agli Autori nella gestione dei diritti d'autore finalizzata all'Accesso aperto sull'Archivio istituzionale.

Il Gruppo di lavoro predispose una Guida per la gestione del diritto d'autore finalizzata all'accesso aperto.

L'Università, tramite il Gruppo di lavoro, promuove la stipulazione di accordi con editori finalizzati alla più ampia possibilità di distribuire in tempi brevi i risultati della ricerca tramite l'archivio istituzionale (ORA). Tali accordi non devono comportare alcun onere aggiuntivo per l'Ateneo

Valutazione

L'Università incoraggia l'applicazione del principio dell'accesso aperto, anche tramite forme di incentivazione, subordinate al parere della Commissione, per gli Autori che applichino il citato principio dell'accesso aperto ai propri Contributi.

L'Università, per gli esercizi di valutazione interna ed esterna, prende in considerazione solo ed esclusivamente i Contributi depositati nell'Archivio.



Promozione di pubblicazioni ad accesso aperto

L'Università, tramite la Commissione e con l'ausilio del Gruppo di lavoro, elabora una politica di promozione delle pubblicazioni ad accesso aperto e possibilmente, di concerto anche con altre istituzioni, concorda con gli editori modalità e condizioni per ottenere questo risultato.

Per l'attuazione della politica in materia di pubblicazioni ad accesso aperto l'Università si serve anche della propria [piattaforma di e-publishing](#) .

La Commissione, con l'ausilio del Gruppo di lavoro, organizza iniziative di formazione periodiche sull'accesso aperto destinati agli Autori, nonché organizza eventi pubblici, quali convegni e seminari, di sensibilizzazione sul principio dell'accesso aperto.

Monitoraggio dell'attuazione della policy

Il Gruppo di lavoro monitora costantemente lo stato di attuazione della presente policy sia con riferimento al deposito e alla pubblicazione dei Contributi sull'Archivio istituzionale sia con riferimento alle Pubblicazioni ad accesso aperto producendo statistiche che vengono messe a disposizione della Commissione. Ciò al fine di migliorare sia le procedure, sia le azioni di promozione e sensibilizzazione sull'accesso aperto.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Gruppo di lavoro produce e invia alla Commissione un rapporto sullo stato di attuazione della presente policy suggerendo punti di forza e debolezza della medesima. La Commissione riferirà annualmente al Senato sullo stato di attuazione della policy anche in considerazione del predetto rapporto del Gruppo di Lavoro.

Policies dipartimentali

I Dipartimenti e i Centri, ove ritenuto opportuno, sono tenuti ad adottare propri regolamenti in materia di "accesso aperto", in conformità alla presente policy di Ateneo e adattati alle specifiche esigenze di ciascun Dipartimento e Centro.

Disposizioni finali

La presente policy entra in vigore a partire dal giorno successivo della pubblicazione all'Albo d'Ateneo del Decreto Rettorale di emanazione